

Studio Legale
Prof. Avv. Gabriella De Giorgi Cezzi
Ordinario di diritto amministrativo nell'Università del Salento
v. G. Paladini n. 50 - 73100 Lecce
tel/fax 0832/303630
pec. degiorgi.gabriella@ordavvle.legalmail.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

SEZIONE DI LECCE

RICORSO

ex art. 129 C.P.A.

Per: **dott. Ancona Francesco** (C.F.: NCFNFC51A02E986H), nato a Martina Franca (TA) il 02/01/1951 ed ivi residente alla Via Leone XIII, 43/C, in qualità di candidato alla carica di Sindaco del Comune di Martina Franca, rappresentato e difeso in giudizio, anche disgiuntamente, in virtù di mandato speciale in calce al presente atto, dagli **avv.ti prof. Gabriella De Giorgi Cezzi** (C.F. DGRGRL55C43F221O – Pec : degiorgi.gabriella@ordavvle.legalmail.it Fax:0832/303630), **Antonio Micolani** (c.f. MCLNTN70R25E061L - pec: micolani.antonio@ordavvle.legalmail.it) e **Pasquale Lasorsa** (C.F. LSRPQL73C25E986U – pec: lasorsa.pasquale@oravta.legalmail.it), tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dei primi due in (73100) Lecce alla via Guglielmo Paladini nr 50;

(Si dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni di cancelleria ai seguenti recapiti: Pec: degiorgi.gabriella@ordavvle.legalmail.it; Fax 0832/303630)

Contro

-UFFICIO ELETTORALE CENTRALE presso il **Comune di Martina Franca** in persona del legale rappresentante p.t.

-UFFICIO ELETTORALE COMUNALE presso il **Comune di Martina Franca** in persona del legale rappresentante p.t.

-PREFETTURA di Taranto in persona del legale rappresentante p.t.

-sig. **Pizzigallo Eligio** (c.f. PZZLGE56E15E986P) in qualità di candidato alla carica di sindaco del Comune di Martina Franca ammesso al turno di ballottaggio di domenica 25 giugno 2017;

-sig. **Pulito Giuseppe** detto Pino (c.f. PLTGPP67H17E986B) in qualità di candidato alla carica di sindaco del Comune di Martina Franca ammesso al turno di ballottaggio di domenica 25 giugno 2017;

per la declaratoria di nullità e ove occorra per l'annullamento della decisione – e di tutti gli atti della serie procedimentale che l'ha preceduta - che ha portato alla decisione di escludere dal turno di ballottaggio di domenica 25 giugno 2017 il ricorrente, candidato alla carica di Sindaco del Comune di Martina Franca (liste collegate Partito Democratico; lista civica-Martina Visione Comune; Lista civica- Si Amo Martina) e in particolare:

-del verbale prot. comune di Martina Franca n.34960 del 12 giugno 2017 (**all. 1**), con cui l'Ufficio elettorale centrale ha **escluso il ricorrente dal turno di ballottaggio del prossimo 25 giugno 2017** per l'elezione del sindaco del Comune di Martina Franca, pur essendo egli il candidato che, all'esito del primo turno di elezione tenutosi domenica 11 giugno 2017, si è collocato al secondo posto rispetto al terzo classificato, sig. Giuseppe Pulito, invece ammesso al suo posto al ballottaggio;

-del verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale della sezione n.9 del Comune di Martina Franca del 10-12 giugno 2017;

- di tutti i verbali delle operazioni dell'Ufficio elettorale centrale presso il Comune di Martina Franca anche di data e contenuto ignoti e in particolare:

- del verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale centrale del Comune di

Martina Franca del 12 giugno 2017 di contenuto ignoto;

- dei verbali integrativi delle operazioni dell'Ufficio elettorale centrale presso Comune di Martina Franca del 13 giugno 2017 e del 14 giugno 2017;

- della decisione del 14 giugno 2017 con cui l'Ufficio elettorale centrale presso il Comune di Martina Franca ha rigettato l'“istanza/reclamo/ricorso in autotutela per correzione di errore materiale” presentata dal dott. Francesco Ancona in data 13 giugno 2017;

- ove occorra, di ogni atto comunque connesso, presupposto e consequenziale, anche se non conosciuto, comunque richiamato negli atti impugnati, anche quale parte integrante e sostanziale.

Fatto

1. La mancata ammissione del ricorrente al turno di ballottaggio è il risultato di un marchiano errore materiale in cui è incorsa la sezione n. 9 nel computo dei VOTI VALIDI da attribuire al candidato Sindaco dr. Ancona (n. 6 della lista di candidati alla relativa carica) che non ha computato fra i voti validi ottenuti dal ricorrente ben 30 voti (coincidenti con quelli a lui attribuiti SOLO come sindaco), portando il suo risultato di sezione **dai 252 Voti Validi** computati e verbalizzati all'esito delle operazioni di scrutinio **a soli 222 Voti Validi** (=252-30): risultato che ha pertanto consentito il ‘sorpasso’ e conseguente collocazione al secondo posto di quello che era e resta il terzo classificato per numero di voti validi ottenuti, sig. Giuseppe Polito, ammesso perciò illegittimamente al ballottaggio di domenica 25 giugno 2017;

2. Nel caso di specie è accaduto che la Sezione n. 9:

2.1. ha registrato prioritariamente i dati dello scrutinio relativi a tutti i candidati alla carica di sindaco nelle “**TABELLE DI SCRUTINIO**” redatte in data 11

giugno 2017 (V. tabelle *CON FRONTESPIZIO STAMPATO IN NERO* e *CON FRONTESPIZIO STAMPATO IN ROSSO*, **all. 1 e 2**);

2.2. Dette Tabelle riportano **a p. 14** i risultati relativi al **“CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO N. 6 Francesco Ancona – VOTI VALIDI AL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO COMPRESI QUELLI CONTESTATI ED ATTRIBUITI”** - che indicano in **252 il numero dei Voti Validi ottenuti dal ricorrente**, comprensivi sia dei voti di lista che quelli attribuiti **SOLO** a lui quale candidato sindaco;

2.3. Questo dato - giusta la prescrizione contenuta nel frontespizio della stessa tabella - doveva essere riportato nel **“Paragrafo 30, lett. A, penultima colonna, del verbale di sezione”**, redatto dalla Sezione **sulla base dei dati delle Tabelle**: in cui la Sezione si doveva limitare a riportare fedelmente, nella penultima colonna (**“VOTI VALIDI COMPRESI I VOTI CONTESTATI E ATTRIBUITI”**) il numero complessivo dei Voti Validi ottenuti dal candidato sindaco – **NUMERO OVVIAMENTE COINCIDENTE CON QUELLO SCRUTINATO, RIPORTATO NELLE TABELLE** – e nell’ultima colonna che l’affianca a destra l’indicazione di quanti di quei voti validi fossero stati attribuiti solo al candidato sindaco (**“di cui ESPRESSI SOLO IN FAVORE DEL CANDIDATO SINDACO”**);

3. Infatti e nello specifico:

3.1. Il verbale di sezione, intitolato **“VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL’UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE”** reca al **paragrafo “§ 30 – RISULTATO DELLO SCRUTINIO”**- (p.48) un prospetto intitolato **“A) RISULTATO DELLO SCRUTINIO RELATIVO AI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO”** che, a sua volta, è suddiviso in tre colonne:

-la prima a sinistra con nome e nr. d'ordine di candidati sindaci;

-la penultima recante la dizione “**VOTI VALIDI COMPRESI I VOTI CONTESTATI E ATTRIBUITI**”;

-quella alla sua destra recante la dizione “**di cui ESPRESSI SOLO IN FAVORE DEL CANDIDATO SINDACO**”;

3.2. Nella penultima colonna di detto prospetto doveva essere pertanto riportato INALTERATO il dato relativo ai voti validi ottenuti da ciascun candidato alla carica di sindaco, **a qualunque titolo ottenuti** (sia per effetto del voto attribuito alle liste collegate, sia se espressi SOLO in suo favore), così come prescrivono le Tabelle di Scrutinio che rinviano espressamente al “**Paragrafo 30, lett. A, penultima colonna, del verbale di sezione**” (v. *supra* punto 2.3.);

3.3. Il candidato sindaco e ricorrente dr. Ancona ha ottenuto nella sez. n. 9 voti validi complessivi pari a n. 252 (v. *supra* punto 2.2.);

3.4. La sezione, invece di riportare INALTERATO questo dato nella **penultima colonna** dei Voti Validi del Prospetto contenuto al paragrafo 30, lett. A, del Verbale di Sezione”, intitolata appunto “VOTI VALIDI COMPRESI I VOTI CONTESTATI E ATTRIBUITI”) lo ha **MODIFICATO, RIDUCENDOLO a soli 222 voti validi e ha invece indicato nella colonna di destra i 30 Voti validi ottenuti dal ricorrente SOLO come candidato Sindaco: voti validi epperò, a causa di questo erroneo spostamento, non più computati in suo favore** (v. Verbale di sez. n. 6, all.);

4. Si tratta di un evidente errore materiale, come emerge dalla documentazione cui il ricorrente ha potuto accedere, allegata al presente ricorso;

5. Il Prospetto compilato dalla sezione riporta (v. p. 49):

5.1. nella colonna di sinistra i nominativi dei candidati sindaci: Pulito, n. 4;

Pizzigallo, n. 5 e Ancona n. 6;

5.2. in corrispondenza del **candidato Pulito (n. 4)** riporta:

-nella **penultima colonna** (voti validi) tutti i voti, pari 257, riportati da quel candidato nella sezione, trascrivendo senza alterazioni il risultato riportato nelle Tabelle che registrano i risultati dello spoglio;

-nella **colonna di destra** (di cui ...) nessun numero: fatto che, per quanto qui rileva, ha consentito a quel candidato di vedersi correttamente computare fra i voti validi anche quelli ottenuti SOLO come sindaco;

5.3. in corrispondenza del **candidato Ancona (n. 6)** riporta:

-nella penultima colonna (voti validi) solo voti 222, inferiore di 30 rispetto al numero complessivo di voti validi da lui ottenuti (pari a 252) come indicato nelle Tabelle che registrano i risultati dello spoglio;

-nella colonna di destra un numero di voti pari a 30.

6. Ha perciò evidenza documentale il fatto che la riduzione del numero di voti validi da 252 a 222 in danno del candidato Ancona sia dovuto a un illegittimo scorporo e dislocazione in una diversa tabella dei 30 voti da lui ottenuti solo come candidato sindaco: si tratta di voti certamente conteggiati come Validi e a lui attribuiti (v. Tabelle) e solo successivamente, per un evidente errore materiale ESPUNTI dalla colonna in cui dovevano essere riportati (quella dei voti validi, penultima colonna): con la conseguenza che, sebbene validamente attribuiti al ricorrente, non sono poi stati computati in suo favore;

7. Il risultato di questa errata sottrazione, dovuta allo spostamento di ben 30 voti VALIDI dalla penultima colonna all'ultima (avente solo valore esplicativo di quanti fra i voti validi fossero stati attribuiti SOLO in favore del candidato sindaco) ha perciò determinato **il diverso e inferiore risultato di 222 voti**

validi in favore del candidato Ancona (=252-30), diverso e confliggente coi risultati dello scrutinio di quella sezione che indica invece in 252 i voti scrutinati e attribuiti al ricorrente;

8. Detta illegittima sottrazione da scorporo di ben n. 30 voti validi dal computo di quelli spettanti al candidato sindaco Ancona – frutto della non corretta trascrizione dei risultati dello scrutinio, della conseguente dislocazione di voti validi in una diversa colonna in cui dovevano essere solo evidenziati (secondo espressa prescrizione delle Tabelle; logica (i voti espressi in favore del solo Sindaco sono certamente voti validi) e non da ultimo tenore sintattico-letterale della specificazione “di cui”) – è perciò frutto di un errore non solo espressamente ammesso dal Presidente e dai componenti la sezione (all.) ma fornito di autonoma evidenza documentale. Infatti:

8.1. Le Tabelle di scrutinio (all. 1 e 2) indicano i voti validi ottenuti dal candidato n. 6 (dr. Ancona) in 252, risultato cui si giunge sommando i dati poi scorporati dalla sezione ($252=222+30$) (v. p. 14 e supra punto 2.2.);

8.2. Il Prospetto del Verbale di sezione (v. supra) reca lo stesso risultato, solo distribuito (erroneamente) su due colonne ($222+30=252$);

8.3. I 30 voti non computati fra quelli validamente attribuiti al dr. Ancona, non sono stati attribuiti a nessun altro candidato, in quanto squisitamente e letteralmente SOLO a lui attribuiti: se non a lui attribuiti resterebbero per così dire ‘vaganti’, sì da determinare la stessa impossibilità di svolgimento del turno di ballottaggio, possibile evidentemente solo in presenza di una coincidenza a saldo fra numero di schede distribuite e scrutinate; numero di voti validi attribuiti e nr. di voti non attribuiti;

8.4. Il ricorrente ha documentalmente e pacificamente ottenuto nella

sezione n. 9 voti validi pari a 252 (e non a 222, come POI erroneamente indicato): detto risultato lo ha collocato, insieme a quelli delle restanti sezioni, **al secondo posto (con voti 8.395)** della competizione, **dopo** il candidato Pizzigallo (con voti 9.282) e **prima del candidato Pulito (con voti 8.357)**, così come risulta dall'Allegato B recante "*Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale dell'11 giugno 2017*" che riporta i dati delle 44 sezioni scrutinate che l'ufficio elettorale comunale ha inviato alla prefettura di Taranto al termine delle operazioni di scrutinio (v. Comunicazione 12 e ultima, **all.** , ancora consultabile sul sito istituzionale del comune di Martina Franca e su quello ad hoc del Ministero dell'interno): **risultato in base al quale il dr. Ancona è stato indicato come secondo classificato e perciò ammesso al ballottaggio;**

9. La vanificazione del margine differenziale di ben 30 voti con il terzo candidato ha consentito a quest'ultimo il sorpasso del ricorrente che, sebbene suffragato con maggior numero di voti e secondo fra i candidati sindaci maggiormente votati, è stato ingiustamente escluso dal ballottaggio cui è invece stato illegittimamente ammesso il terzo classificato candidato Pulito, giusta la impugnata comunicazione dell' Ufficio elettorale centrale;

10. A nulla è valsa la richiesta di correzione di errore materiale avanzata dal ricorrente al presidente della Commissione elettorale centrale, rigettata per la supposta impossibilità di correggere i risultati delle operazioni elettorali: risposta possibile solo in quanto la commissione **si è immotivatamente rifiutata di aprire e controllare le TABELLE di scrutinio** – allegate al presente ricorso a seguito di accesso - in cui compariva l'esatto numero dei voti scrutinati e attribuiti al ricorrente, le sole che all'origine registrano i risultati dello spoglio e che indicano il nr. dei voti validi che la sezione si deve poi

limitare a trascrivere nel verbale di sezione: con l'effetto di dare prevalenza a un'erronea trascrizione invece che al verbale-fonte dell'effettivo nr. di voti conseguito dal ricorrente: e perciò di vanificare ben 30 voti validi, con gravissima alterazione della volontà popolare **in modo incontestato espressa;**

Il ricorrente è, in base al numero dei voti validi a lui attribuiti, secondo classificato con voti 8.395, dopo il candidato Pizzigallo, con voti 9.282 e prima del candidato Pulito con voti 8.357, così come risulta dall'Allegato B recante "*Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale dell'11 giugno 2017*" che riporta i dati delle 44 sezioni scrutinate che l'ufficio elettorale comunale ha inviato alla prefettura di Taranto al termine delle operazioni di scrutinio (v. *supra*, punto 7.3 in fatto), in base al cui risultato egli è stato ammesso al ballottaggio e poi escluso in forza dei provvedimenti impugnati che gli hanno illegittimamente sottratto (grazie allo 'spostamento' in una colonna diversa da quella in cui dovevano essere riportati, la penultima del prospetto del Verbale di lista) ben 30 voti validi: fatto che ha determinato la sua collocazione al terzo posto, dopo il candidato Pulito, ammesso al ballottaggio al suo posto. Quest'ultimo infatti, anche dopo la revisione operata dall'ufficio elettorale ha ottenuto **8.374 voti**, pari a 17 voti in più rispetto a quelli originariamente conteggiati e attribuiti ($8.357 + 17 = 8.374$): conseguendo un risultato che è **IN OGNI CASO INFERIORE** a quello ottenuto dal ricorrente, pari a **8.395 voti**, RIDOTTO SOLO A SEGUITO DELL'ILLEGITTIMO STRALCIO DI BEN 30 VOTI VALIDI espressi in suo favore e solo per errore non computati.

Da qui il suo interesse alla proposizione dell'odierna impugnazione per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) **Violazione artt. 48, 51, 97 Cost. Alterazione dei risultati della competizione elettorale per erronea trascrizione dei Voti Validi riportati nelle Tabelle di scrutinio. Falsa ed erronea presupposizione. Violazione delle prescrizioni del procedimento elettorale in ordine alla pedissequa riproduzione nella penultima colonna del Verbale di sezione del dato complessivo dei voti validi risultante dallo spoglio, come trascritto nelle Tabelle di Scrutinio. Sviamento.**

Coi provvedimenti impugnati l'Ufficio elettorale della Sezione n.9 prima e la Commissione elettorale centrale presso il Comune di Martina Franca poi hanno del tutto illegittimamente ammesso al turno di ballottaggio di domenica 25 giugno 2017 il candidato alla carica di sindaco (del Comune di Martina Franca) sig. Pulito al posto del ricorrente dott. Francesco Ancona in questo modo alterando il regolare svolgimento della competizione elettorale. Il ricorrente infatti ha infatti ottenuto nella sez. n. 9 voti validi pari a 252, di cui gli sono stati computati solo 222, per effetto dello scorporo dalla relativa colonna (la penultima) del Verbale di sezione del nr. dei voti, pari a 30, attribuiti SOLO al ricorrente e non anche alle liste. Questi ultimi voti sono stati quindi collocati fuori dalla tabella dei voti validi, e precisamente nell'ultima a destra, in cui dovevano essere solo evidenziali quanti, fra i voti validi complessivi ottenuti da un candidato, erano stati attribuiti a lui SOLO E NON ANCHE ALLE LISTE COLLEGATE: voti pertanto CERTAMENTE VALIDI epperò illegittimamente sottratti per scorporo dal numero dei voti validi complessivo ottenuto dal ricorrente in quella sezione, per tutte le ragioni ed evidenze documentali indicate in punto di fatto cui espressamente per brevità si rinvia.

L'errore materiale in cui è incorsa la sezione (scorporo dal numero dei voti validi di quelli ottenuti dal ricorrente SOLO come sindaco, pari a 30; la loro sottrazione dal dato dei voti complessivi ottenuti nella sezione risultanti dalle Tabelle, pari a 252, ridotto a 222 voti; la conseguente indicazione nella penultima colonna riportante i Voti Validi solo di un dato parziale, pari a soli 222 voti (= 252-30); la dislocazione dei 30 voti validi scorporati e sottratti dal numero complessivo in un'altra e diversa tabella (la terza a destra della penultima) in cui dovevano essere solo evidenziati in quanto attribuiti SOLO al candidato sindaco; la loro conseguente vanificazione; la successiva correzione del dato dei Voti validi ottenuti dal ricorrente; la sua non ammissione al turno di ballottaggio) è tanto più ingiusto in quanto la sezione, nel riportare nella penultima colonna del proprio verbale **solo un dato parziale e non totale** ha violato le espresse prescrizioni del procedimento elettorale che – nel frontespizio delle Tabelle di scrutinio riporta in neretto l'esatta collocazione in cui il risultato relativo ai voti validi deve poi essere riportato nel successivo verbale di sezione: nel **“Paragrafo 30, lett. A, penultima colonna, del verbale di sezione”**: cosa che la Sezione ha correttamente fatto nei riguardi del candidato Polito che, infatti, non ha subito alcuno scorporo dei voti da lui ottenuti SOLO come candidato sindaco.

Ciò è frutto di un errore materiale che ha determinato una SUCCESSIVA alterazione di un dato – quello relativo al numero dei voti validi ottenuti – CHE DEVE ESSERE RIPORTATO IN MODO INALTERATO NEI SUCCESSIVI VERBALI: in quanto dato che risulta dal **pubblico spoglio** delle schede che esprimono la volontà popolare.

Aver sottratto al numero dei voti validi ottenuti dal ricorrente ben 30 voti

certamente validi è pertanto frutto di un'errata compilazione di un verbale e di una disattenta e ondivaga osservanza delle prescrizioni del procedimento elettorale e in definitiva di una macroscopicamente falsa presupposizione: che ha portato a ritenere come non validi – e perciò sottratti e non computati – ben 30 voti **VALIDIAMENTE ESPRESSI, ATTRIBUITI E NON CONTESTATI sol perché espressi SOLO in suo favore quale candidato Sindaco.** Il tutto con evidente sviamento, dovuto al ribaltamento delle finalità della legge elettorale per i comuni che, ammettendo il voto disgiunto, enfatizza la volontà popolare di esprimere un gradimento solo per la persona del candidato sindaco e non anche per le liste a lui collegate;

Da qui il palese sviamento che ha sorretto l'intera conclusione delle operazioni elettorali che hanno portato all'illegittima esclusione dal turno di ballottaggio del ricorrente candidato sindaco maggiormente suffragato dopo il Candidato Pizzigallo, con l'effetto di alterare l'intera competizione elettorale e la volontà popolare già espressa al primo turno, ma anche quella che si esprimerà – se detto errore non venisse corretto – al secondo turno, cui sono stati ammessi due candidati di cui uno (il candidato Pulito) non legittimato a partecipare alla competizione in quanto terzo.

2) Illegittimità derivata. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Motivazione illogica e apparente. Falsa ed erronea applicazione art. 72 co. 1, d.p.r. 16.5.1960, n. 570. Sviamento.

I vizi di cui al primo motivo di ricorso inficiano in via derivata anche la decisione dell'ufficio Elettorale centrale di rigettare l'istanza di autotutela avanzata dal ricorrente, confermando la decisione di mandare al ballottaggio il candidato Polito, terzo classificato per numero di voti validi ottenuti.

La relativa decisione è stata assunta in mancanza di ogni forma di istruttoria ed è pertanto corredata da una motivazione solo apparente che si traduce in sostanza nell'impossibilità per l'ufficio centrale di modificare i risultati dei verbali "potendo solo sommare nell'apposito prospetto (modello n. 300/I- AR) tutti i voti validi compresi quelli contestati e provvisoriamente assegnati, attribuiti ai singoli candidati alla carica di Sindaco, come risultano dai verbali delle operazioni dei singoli uffici elettorali di sezione". Appare evidente che proprio questo quadro normativo avrebbe dovuto imporre all'Ufficio centrale di sommare nell'apposito prospetto, APPUNTO, **TUTTI I VOTI VALIDI** ottenuti dai candidati e **NON SOLO quelli ottenuti per effetto dei voti assegnati alle liste, per il candidato ancora pari a 222 voti**: cosa che è stata fatta a causa dello scorporo dei voti – CERTAMENTE VALIDI – attribuiti al candidato Ancona nella sez. n. 9 SOLO come sindaco, pari a 30: voti invece non computati fra i voti validi da lui ottenuti per effetto del loro errato scorporo e incolonnamento cui l'ufficio centrale avrebbe potuto rimediare se, in ossequio alla norma invocata, **avesse controllato l'effettivo numero dei Voti Validi attribuiti in quella sezione al Candidato**: cosa possibile con un'istruttoria semplice e basilare, invece del tutto omessa solo nel caso di specie: l'apertura della busta contenente la TABELLA DI SCRUTINIO (con frontespizio stampato in nero e in rosso) che a p. 14 nel riportare i VOTI VALIDI ALLA CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO COMPRESI QUELLI CONTESTATI E ATTRIBUITI riferiti al candidato 6 Francesco Ancona riporta il numero complessivo di VOTI VALIDI PARI A 252 e non di 222.

Da qui la palese illegittimità anche della decisione impugnata.

Istanza istruttoria

Il ricorrente ha ottenuto e depositato copia delle Tabelle di Scrutinio che a p. 14 riportano in 252 e **non anche** in 222 il numero di Voti Validi a lui attribuiti nella sezione n. 9. Il dato complessivo ricomprende pertanto anche i 30 voti validi attribuiti in quella sezione al ricorrente, SOLO in quanto candidato sindaco, poi erroneamente ed illegittimamente non riportati nella penultima colonna del Verbale di Sezione relativo ai Voti Validi, che riporta il diverso dato di 222 voti per effetto dell'erroneo ed illegittimo scorporo/sottrazione dei 30 voti da lui ottenuti SOLO come candidato sindaco, voti che invece compaiono solo nella colonna di destra del relativo verbale.

Si chiede pertanto solo OVE OCCORRA che detto Ecc.mo Giudice voglia disporre in corso di decisione Verificazione o altro idoneo mezzo istruttorio diretto ad accertare che i voti validi ottenuti dal ricorrente nella sezione n. 9 sono pari a 252 e non a 222, come invece erroneamente riportato nel verbale di sezione impugnato.

SI CHIEDE

Voglia Codesto On.le TAR accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità e ove occorra annullare gli atti e i provvedimenti impugnati e per l'effetto **disporre la riammissione, ove occorra anche con riserva, del ricorrente al turno di ballottaggio** per le elezioni del Sindaco del Comune di Martina Franca del giorno **domenica 25 giugno 2017**, con l'immediatezza necessaria a consentire gli **apparentamenti possibili entro le h. 12 di domenica 18 giugno 2017**.

Con ogni conseguenza di legge anche in ordine a spese e onorari di giudizio.

Dichiarazione di valore

Il presente ricorso elettorale è esente dal versamento del contributo unificato.

*

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie cartacee utilizzate per la notifica mediante Ufficiale Giudiziario, sono conformi all'originale nativo - in formato di documento informatico – del presente atto, che verrà depositato, unitamente a copia scansionata e autenticata dell'originale cartaceo, all'atto dell'iscrizione a ruolo del ricorso.

Lecce, 15 giugno 2017

Prof. Avv. Gabriella De Giorgi Cezzi

Avv. Antonio Micolani

Avv. Pasquale Lasorsa